

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
INTERROGAZIONI:	
Sui lavori della Commissione	39
5-05909 Basilio: Sulla riduzione degli alloggi di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR)	39
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	40
5-07209 Bolognesi: Sulla valutazione delle percentuali di invalidità delle vittime di attentati terroristici	39
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 25 febbraio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 febbraio 2016 — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che non sono state presentate proposte emendative riferite al disegno di legge di delegazione europea 2015. Comunica, quindi, che il gruppo del Partito democratico ha chiesto di rinviare alla prossima settimana la conclusione del-

l'esame. Preso quindi atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, introducendo l'esame, riferisce che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA – *Partnership and Cooperation Agreement*) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, è finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali e all'approfondimento del dialogo politico e comprende un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione e affari sociali, estendendo la portata della cooperazione anche ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani.

Fa presente, quindi, che la relazione introduttiva del disegno di legge presentato al Senato precisa che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta, in particolare, della cooperazione regionale ed internazionale, dei settori del commercio e degli investimenti, del dialogo e cooperazione su principi, norme e *standard*.

Passando al contenuto dell'Accordo, segnala, in primo luogo, che esso si compone di 65 articoli organizzati in nove Titoli.

Il titolo I (articoli 1-6) definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'Accordo. Più specificatamente, le Parti confermano l'adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico ed alla globalizzazione, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale (articolo 1).

Gli obiettivi della cooperazione bilaterale sono invece richiamati dall'articolo 2.

In particolare, con riferimento alle competenze della Commissione difesa, segnala gli articoli 3 e 4 che recepiscono, rispettivamente, le clausole standard comunitarie in tema di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e in tema di armi leggere e di piccolo calibro.

Con l'articolo 5 le Parti concordano di contribuire alla pace ed alla giustizia internazionale garantendo piena operatività alla Corte penale internazionale, dialogando e collaborando per sostenere l'universalità e l'integrità dello Statuto di Roma.

L'articolo 6 riguarda la cooperazione in materia di lotta al terrorismo tra UE e Mongolia, che avviene conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e la legislazione in materia di diritti umani, e tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo.

Il titolo II (articoli 7-9) riguarda la cooperazione sia bilaterale e regionale – che si attua in tutti i settori oggetto di dialogo e cooperazione disciplinati dall'Accordo – sia internazionale, prevedendo che l'UE e la Mongolia scambino opinioni e collaborino nelle Organizzazioni regionali ed internazionali quali l'Onu e le sue Agenzie, nonché in organismi quali l'OMC, il Trattato di amicizia e cooperazione ed il forum interregionale Asia-Europa (ASEM).

Il titolo III (articoli 10-13) è dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile. In particolare, ai sensi dell'ar-

titolo 11, la cooperazione allo sviluppo deve essere attuata attraverso politiche e strumenti che favoriscano l'ulteriore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema del commercio internazionale, il quale deve favorire lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni ed essere valutato nel suo impatto economico, sociale ed ambientale.

Il titolo IV (articoli 14-28) riguarda la cooperazione in materia di scambi e investimenti e prevede (articolo 16) che l'Ue e la Mongolia promuovano l'adozione delle norme internazionali in materia di ostacoli tecnici agli scambi e collaborino attraverso lo scambio di informazioni su norme e procedure di valutazione della conformità e sui regolamenti tecnici, nel quadro dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT). Inoltre, le Parti istituiscono un dialogo regolare in materia di servizi (articolo 21), al fine di fornirsi reciprocamente informazioni sui rispettivi sistemi normativi e per promuovere l'accesso ai rispettivi mercati, alle fonti di capitale e alla tecnologia, oltre che per facilitare l'espansione degli scambi di servizi tra le Parti e sui mercati dei Paesi terzi.

Il titolo V (articoli 29-34) concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza. Rilevano, in particolare, l'articolo 30, dedicato alla protezione dei dati personali, settore nel quale le Parti intendono cooperare per migliorarlo attraverso lo scambio di informazioni, conoscenze ed assistenza tecnica, in conformità alle più rigorose norme internazionali; l'articolo 31, che disciplina la cooperazione in materia di migrazione; l'articolo 32, che prevede la cooperazione nella lotta agli stupefacenti attraverso un efficace coordinamento delle rispettive autorità competenti, secondo i principi concordati conformemente alle convenzioni internazionali cui le Parti hanno aderito; l'articolo 33, che riguarda la cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, stabilendo che questa avvenga attuando e promuovendo le norme internazionali, e l'articolo 34, che dispone in tema di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il titolo VI (articoli 35-54) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione, tra i quali segnalo quello dei trasporti (articolo 45) che prevede che le Parti cooperino anche in materia di navigazione satellitare – tenendo conto dei sistemi di navigazione satellitare EGNOS e Galileo – con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato.

Il titolo VII (articolo 55) riguarda gli strumenti di cooperazione, mentre il titolo VIII (articolo 56) reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello di alti funzionari che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo e di definire le priorità d'azione da perseguire.

Il titolo IX (articoli 57-65) reca le disposizioni finali che riguardano, tra l'altro, la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione (articolo 57), la disciplina dei casi di controversia sull'applicazione e sull'interpretazione dell'Accordo (articolo 59) e le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 63).

Quanto al testo del disegno di legge governativo, evidenzia che questo si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Conclude sottolineando la rilevanza dell'Accordo che costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità strategiche, anche in ragione dei suoi rapporti con Russia e Cina.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Giovedì 25 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.35.

Sui lavori della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che il deputato Piras, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ha chiesto che la sua interrogazione n. 5-04448, sui criteri di punteggio nelle graduatorie di ammissione per il bando di reclutamento, indetto per il 2015, per 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito, sia svolta in altra seduta. Con l'assenso del rappresentante del Governo, rinvia quindi ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione.

5-05909 Basilio: Sulla riduzione degli alloggi di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR).

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emanuela CORDA (M5S), replicando in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, prende atto con favore della destinazione dei ricavi derivati dall'alienazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico (ASIR) al miglioramento degli altri alloggi di servizio in dotazione alle Forze armate. Preannuncia che il suo gruppo vigilerà per verificare che quanto affermato dal Governo nella risposta sia effettivamente realizzato.

5-07209 Bolognesi: Sulla valutazione delle percentuali di invalidità delle vittime di attentati terroristici.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo BOLOGNESI (PD) sottolinea come i casi citati nell'atto di sindacato ispettivo siano stati per ragioni di *privacy* riassunti in forma anonima, anche se corrispondono a fatti reali, documentati e accuratamente verificati, e quindi a persone in carne e ossa. Si tratta, peraltro, di fatti accaduti anche successivamente all'anno 2013, per i quali lamenta l'atteggiamento manifestato dai componenti delle Commissioni mediche ospedaliere volto a scoraggiare le richieste di coloro che sono rimasti invalidi a seguito di atti terroristici.

Manifesta, quindi, sconcerto per il fatto che dopo più di un decennio dalla sua entrata in vigore sussistano ancora tante difformità nell'applicazione della disciplina relativa al risarcimento del danno subito dalle vittime di attentati e alle valutazioni medico-legali effettuate dalle commissioni mediche ospedaliere. Prende atto della volontà del dicastero di voler rapidamente giungere a un'applicazione univoca della normativa e fa presente che si potrebbe valutare la possibilità di centralizzare le valutazioni, incaricandone un'unica commissione medica a livello nazionale. Sottolinea, ancora, la necessità che le commissioni mediche ospedaliere valutino tutte nello stesso modo il danno biologico e quello morale e invita il dicastero ad attivarsi affinché le medesime commissioni tengano conto, ai fini della valutazione del danno e del risarcimento, anche dei disturbi *post* traumatici da stress, adeguandosi ai parametri di valutazione già adottati dalle assicurazioni private.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05909 Basilio: Sulla riduzione degli alloggi di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'argomento affrontato con l'atto in discussione, faccio preliminarmente osservare che al fine di contenere quanto più possibile le spese non strettamente correlate con l'operatività dello Strumento militare, il Ministro fin da subito ha orientato la propria azione a razionalizzare il parco infrastrutturale della Difesa e con particolare riferimento agli alloggi Asir ha disposto affinché fosse ridotto il numero e i costi di gestione, decidendo essa stessa di non fruire di alcun alloggio.

Infatti, in linea con quanto disposto dal Ministro, a seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 citata dall'interrogante, che ha ridotto le 55 cariche con obbligo di rappresentanza al numero di 6, le Forze Armate hanno adottato diverse soluzioni tese al riordino del settore nel senso indicato dal nuovo dettato normativo.

L'Esercito ha suddiviso e riclassificato i suoi 19 « ex-ASIR » in altre categorie alloggiative, ricavandone complessivamente 24 alloggi. Inoltre il Ministero della difesa ha un protocollo d'intesa sia per la cessione di un alloggio « ex-ASIR », sia della Caserma nella quale è ubicato, con il

comune di Vittorio Veneto e l'Agenzia del Demanio. Infine, la stessa Forza Armata ha dichiarato l'alienabilità di un altro alloggio di pregio, ubicato nel quartiere Flaminio della città di Roma.

Marina ed Aeronautica hanno avviato il frazionamento/reimpiego degli « ex-ASIR » più grandi, così da ricavare un numero maggiore di abitazioni e poter quindi soddisfare al meglio le esigenze istituzionali delle Forze Armate, aumentando le possibilità alloggiative dei militari.

Inoltre, con riferimento all'alloggio sito in Roma denominato « Villino Campus », già destinato ad essere utilizzato come alloggio di servizio all'incarico di Ministro della difesa, sono state avviate le procedure di alienazione e dismissione mediante asta pubblica che orientativamente verrà espletata nel corso dei prossimi mesi.

Si tratta di attività complesse nelle quali il Dicastero è determinato a perseguire la migliore soluzione, anche coinvolgendo gli Enti preposti alla tutela dei beni architettonici, storici e culturali, con l'auspicio di pervenire all'ottimale ricollocazione degli immobili dismessi.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07209 Bolognesi: Sulla valutazione delle percentuali di invalidità delle vittime di attentati terroristici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le problematiche riguardanti i casi di vittime del terrorismo, richiamate dall'interrogante, si sarebbero verificate prima del dicembre 2013, allorquando la Sanità Militare ha avviato un'attenta disamina per favorire l'applicazione univoca della normativa in materia di valutazioni medico-legali effettuate dalle Commissioni Mediche Ospedaliere (C.M.O.).

A conclusione di tale studio, svolto in collaborazione con le Amministrazioni interessate, l'Ispettorato Generale della Sanità Militare ha emanato, in data 9 dicembre 2013, una specifica direttiva (n. 14308) che delinea le competenze medico-legali e i criteri applicativi degli istituti normativi riguardanti le vittime, al fine di uniformare le valutazioni delle C.M.O.

Nello specifico, la direttiva prevede la possibilità di rivalutare le percentuali di invalidità, già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente anteriormente al 26 agosto 2004, procedendo alla determinazione di una percentuale unica di invalidità (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009).

Per tutti gli altri casi di riconoscimento di invalidità delle vittime del terrorismo successive al 26 agosto 2004 o non indennizzate a quella data, è stato ritenuto applicabile solo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009, per il quale le C.M.O. devono procedere tenendo conto esclusivamente della percentuale di invalidità permanente, riferita alla capacità lavorativa.

Sulla problematica è stato richiesto, a cura del Ministero dell'interno, un parere

al Consiglio di Stato che si è pronunciato nell'Adunanza di Sezione del 4 marzo 2015.

In quella sede è stato evidenziato come l'allargamento dell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 206 del 2004 comporterebbe un considerevole ampliamento dei destinatari dei benefici, non previsto dalla legislazione sulle vittime e una dilatazione della spesa pubblica priva di copertura finanziaria.

La Sezione ha ritenuto, altresì, che i benefici introdotti dall'articolo 6 della legge n. 206 del 2004 in mancanza di una disposizione di legge che lo preveda, non possono essere attribuiti in via interpretativa alle vittime della criminalità organizzata, del *racket* e dell'*usura*.

A conclusione del parere espresso, il Consiglio di Stato ha quindi affermato che: « non può astenersi dal ribadire che le incertezze applicative, alla base dei quesiti esaminati, discendono dalla stratificazione delle norme che regolano la specifica materia, le quali risultano nel complesso confuse e imperfette. Avuto riguardo, pertanto, alle aspettative dei destinatari dei benefici e considerata la complessità del quadro normativo di riferimento, che necessita di un intervento volto a coordinare, semplificare e rendere verificabili a chiunque i parametri da prendere in considerazione per i diversi trattamenti previsti, la Sezione ritiene che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 58 del Regio decreto 21 aprile 1944 n. 444 ("quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio di Stato risulti che la legislazione vigente è in parte oscura, imperfetta od incompleta, il Consiglio di Stato ne fa rapporto al Capo del

Governo”), sicché va disposta la trasmissione del presente parere al Presidente del Consiglio dei ministri ».

Pertanto, stante il parere reso dal Consiglio di Stato, non è stato necessario apportare modifiche e/o integrazioni alla citata direttiva.

In relazione a quanto finora esposto, si assicura che l’Ispettorato ha già provveduto ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di:

uniformare le valutazioni in stretta e letterale aderenza alle disposizioni previste per ciascuno istituto nominativo in questione, in conformità a quanto stabilito anche dal Consiglio di Stato;

rendere conforme a legge i tempi e le fasi dell’*iter* procedurale presso le competenti C.M.O.;

verificare la corretta applicazione delle disposizioni vigenti attraverso incon-

tri dedicati con i Presidenti di tutte le C.M.O. e con i rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte; gli incontri già tenutisi sono stati, infatti, occasione di analisi, di discussione e di proposte risolutive delle problematiche tecnico-amministrative individuate.

Tali criticità, per quanto noto al competente Ispettorato Generale della Sanità Militare, si avviano ad essere in via di quasi completa risoluzione.

Riguardo, invece, alle richieste di aggravamento per invalidi vittime di terrorismo, per i quali sia già intervenuta una precedente valutazione del danno con il riconoscimento della invalidità complessiva da parte delle C.M.O., il Ministero dell’interno, cui è rivolto lo specifico quesito, ha comunicato che le stesse sono in corso di valutazione alla luce del menzionato parere del Consiglio di Stato.